

**BOZZA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SCHEDE PORTAMONETE MONETA COMMEMORATIVA,  
MONETE DIVISIONALI E COIN CARD – PRIMO SEMESTRE 2022 –**

L'anno 202X nel mese di \_\_\_\_\_ nel giorno \_\_\_\_\_, è stipulato, accettato e sottoscritto, senza riserva alcuna il presente contratto di fornitura fra le sottoscritte parti:

- **XXXXXX, con sede legale a XXXXXXX (XXX), in Via XXXXXX n. XX**, che nel contesto del presente contratto sarà più brevemente indicata con la parola "Ditta", rappresentata dal Sig. XXXXXXX, nato a XXXXXXX (XX) il XXXXXXX, e residente a XXXXXXX (XX) in Via XXXXXXX quale legale rappresentante;
- **L'Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino**, che nel contesto del presente contratto sarà più brevemente indicato con la sigla "U.F.N.", con sede a Borgo Maggiore (R.S.M.) in Via 28 Luglio n. 212, rappresentato dal Dirigente Dott. Rosemarie Stacchini.

**Premesse**

Le parti convengono che il presente contratto viene stipulato in base alle norme citate nel punto 21 del bando d'asta in vigore alla data della firma del presente contratto.  
La fornitura prevista dal presente contratto è stata autorizzata con delibera dell'Onorevole Congresso di Stato n. XX del XX/XX/XXXX legittimata il XX/XX/202X.

**Articolo 1**

Oggetto della fornitura

Il presente contratto disciplina la fornitura di:

- N. 54.000 schede portamonete, compreso allestimento e confezionamento, per la moneta commemorativa da 2 euro dedicata a "Piero Della Francesca", ad € x,xx cad;
- N. 11.000 schede portamonete, per la serie "Monetazione Divisionale 2022" – lavorazione f.d.c., ad € x,xx cad;
- N. 9.000 schede portamonete, per la serie "Monetazione Divisionale con moneta da 5 euro in argento 2022" – lavorazione f.d.c., ad € x,xx cad;
- N. 25.000 coin card, compreso allestimento e confezionamento, con moneta da xx euro ad € x.xx cad.

**Articolo 2**

Condizioni della fornitura

Le condizioni della fornitura delle schede portamonete sono le seguenti:

- prezzi unitari netti comprensivi di imballo e trasporto;
- tempi di consegna da confermare tramite scambio di lettere o via fax;
- sostituzione di eventuali schede difettose;
- prezzi invariati per tutta la durata del presente contratto;
- la Ditta si impegna a dare esecuzione al presente contratto presso la propria sede e con le proprie maestranze (è vietata qualsiasi forma di subappalto).
- Per le forniture citate ai precedenti punti a) e d) dell'articolo 1, la Ditta si impegna ad escludere dal confezionamento eventuali monete difettose ed a restituirle all'Ufficio Filatelico e Numismatico contestualmente alla consegna dell'ultimo lotto; a tal fine l'U.F.N. consegnerà n. 1.000 monete commemorative da due euro in più rispetto alle 54.000 da confezionare e 500 monete in più per le coin card.
- La Ditta garantisce che, anche durante le fasi di lavorazione e trasporto, saranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione e salvaguardia delle monete sopra descritte e delle relative confezioni.

**Articolo 3**

Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e comunque fino a completamento della fornitura. Una volta essa ultimata, il contratto si intenderà risolto e non sarà tacitamente rinnovato.

**Articolo 4**

Corrispettivo

Il corrispettivo totale è fissato nella misura di € **xx,xxx,00** (euro-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00) per il lotto 1); nella misura di € **xx,xxx,00** (euro-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00) per il lotto 2), e nella misura di € **xx,xxx,00** (euro-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00) per il lotto 3). L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la fornitura ed ogni onere ed accessorio aggiuntivo, anche se non previsto dal contratto, relativo all'esecuzione dello stesso, ivi comprese sia le spese di imballo e trasporto.

**Articolo 5**

Modalità di ritiro dei valori e consegna delle confezioni

La Ditta si impegna a consegnare gli articoli di cui al precedente art. 1 come segue:

- consegna dei valori, di cui all'articolo 1 lettera a), da parte dell'IPZS presso i Vostri stabilimenti e riconsegna confezioni allestite presso il Magazzino Valori dello Stato a vostro carico;
- consegna presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (brevemente indicato in seguito: IPZS) per le schede di cui all'articolo 1 lettere b) e c) a vostro carico;
- ritiro diretto o a vostro carico dei valori necessari ad allestire le coin card presso gli uffici dell'UFN e riconsegna confezione allestite presso il Magazzino Valori dello Stato.

In base al calendario che sarà confermato, tra le parti, mediante scambio di lettere o via fax come precisato al superiore articolo 2.

**Articolo 6**

Direttore dell'esecuzione

Il "Responsabile del Procedimento" dell'U.F.N. ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 7**

Divieto di modifiche introdotte dalla Ditta

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non è disposta e preventivamente autorizzata. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **Articolo 8**

Attestazione finale di esecuzione

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta tramite controlli dell'intero quantitativo consegnato ad ogni scadenza fissata dal calendario concordato fra le parti, alle condizioni previste dall'art. 5, e con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Al termine della fornitura l'U.F.N. rilascerà alla Ditta l'attestazione finale di esecuzione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Delegato 42/2019.

#### **Articolo 9**

Comunicazione anomalie o inadempienze alla Ditta fornitrice

La verifica di conformità è eseguita dal direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente punto 6. Eventuali anomalie o inadempienze rilevate dovranno essere tempestivamente comunicate alla Ditta fornitrice tramite ordini di servizio trasmessi con lettera raccomandata A.R.

#### **Articolo 10**

Verifica di conformità ed irregolarità

In caso di consegna mancata o ritardata o parziale della merce, ovvero quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'U.F.N. si riserva la facoltà di:

- a) respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e rischio della Ditta;
- b) acquisire presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata con addebito alla Ditta della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente reintegrata;
- c) applicare le penali di cui all'articolo 11 del presente accordo.

La merce contestata resta a disposizione della Ditta per il suo ritiro per un periodo di 30 giorni. Non può essere addebitata all'U.F.N. alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce medesima.

#### **Articolo 11**

Penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto prescritto dalle norme di Legge e dal presente contratto, una volta data la comunicazione di difformità di cui ai precedenti art. – e 10, l'U.F.N., a suo insindacabile giudizio, applicherà le penali previste agli articoli 18 e 19 del "Capitolato Generale per la fornitura o somministrazione di beni o servizi in favore dell'Amministrazione", versione attualmente vigente del 21 marzo 2019 (visionabile sul sito [www.gov.sm](http://www.gov.sm) nella sezione Appalti Pubblici), fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito e riservandosi l'U.F.N. di risolvere il contratto o di provvedere all'esecuzione d'ufficio tramite altra Ditta.

#### **Articolo 12**

Risoluzione

L'U.F.N. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora i prodotti finiti non siano conformi nella composizione rispetto ai campioni accettati o nella stampa rispetto alle prove colore certificate fornite dall'UFN. Quest'ultimo si riserva la medesima facoltà qualora il verificarsi di inadempienze, che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo, si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Ditta con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di apertura del concorso dei creditori o di procedura fallimentare della Ditta.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra indicate l'U.F.N. incamererà l'intero importo della cauzione fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 13**

Pagamento delle fatture

La Ditta è tenuta ad emettere fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine la fattura dovrà riportare il numero di riferimento del documento di trasporto della merce, a meno che sia una fattura accompagnatoria. Le fatture devono essere intestate ed inviate all'U.F.N. Si precisa che, ai fini della decorrenza del termine di pagamento, fa fede l'apposizione da parte degli uffici che emettono gli ordinativi, del timbro a calendario sulle fatture o su altra documentazione di addebito.

I pagamenti saranno eseguiti solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi. I pagamenti saranno disposti tramite bonifico bancario a 120 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura a favore del c/c che verrà indicato dalla Ditta.

#### **Articolo 14**

Recesso

L'U.F.N. si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora sussistano ragioni di pubblico interesse ovvero qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose di quelle praticate dalla Ditta e quest'ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo solo decorsi 15 giorni dall'invio alla Ditta di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'U.F.N. In caso di recesso sarà dovuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni già eseguite.

#### **Articolo 15**

Fidejussione a garanzia della corretta esecuzione del contratto

L'U.F.N. dà atto che la Ditta, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Delegato n. 26/2015, ha presentato all'U.F.N. in data XX/XX/XXXX n. XXXXXXXXXXXX fidejussione pari al 10% dell'importo presente contratto (10% di € XXXXXX,XX = €XXX,XX).

L'U.F.N. svincolerà la fidejussione a conclusione ed esito positivo della verifica di conformità della fornitura.

#### **Articolo 16**

Polizza assicurativa contro furti e rapine

La Ditta oltre a garantire di avere adottato idonei sistemi antifurto, garantisce di aver attivato per tutto il periodo della lavorazione, la polizza assicurativa contro furti e rapina n. \_\_\_\_\_ (appendice di aumento temporaneo), stipulata con la Compagnia Assicurazioni \_\_\_\_\_, per il valore commerciale che UFN attribuisce ai prodotti che avrà nel proprio stabilimento in conto lavorazione, nel dare esecuzione al presente contratto.

#### **Articolo 17**

Esclusioni

L'U.F.N. come disposto dalla delibera del Congresso di Stato del 6 giugno 2016 n. 6, in deroga agli articoli 20 e 28 del Decreto Delegato 26/2015, esonera la Ditta dal rilascio del 'Deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto' (art. 20) e della 'Ritenuta di garanzia' (art. 28).

#### **Articolo 18**

Divieto di cessione e subappalto del contratto

Sono vietati, a pena di nullità, il subappalto e la cessione totale o parziale del contratto.

#### **Articolo 19**

Obblighi e responsabilità della Ditta

La Ditta è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura. La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, garantisce di osservare nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti collettivi di categoria nonché rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge prescritti nei confronti dei dipendenti. E' fatto altresì carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

#### **Articolo 20**

Clausola di riservatezza

La Ditta si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni riguardanti la stipula e l'esecuzione del presente contratto. In particolare, con riferimento all'attività di verifica di conformità delle monete, la Ditta si obbliga a mantenere riservate le immagini contenute nel documento predisposto dall' I.P.Z.S. di Roma e che l'U.F.N. provvederà a consegnare alla Ditta medesima all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Nel rispetto delle disposizioni legislative italiane e comunitarie per la produzione e la circolazione delle monete in Euro, la Ditta concorda nel ritenere vincolante l'obbligo alla riservatezza anche dopo la cessazione degli obblighi di cui al presente contratto.

#### **Articolo 21**

Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere necessario alla stipula.

#### **Articolo 22**

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto e la notifica di eventuali atti giudiziari dovranno essere consegnate ai seguenti domicili:

- **xxxxxxxx xxxx, Via xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx (XX);**
- **Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino, Via 28 Luglio n. 212, Borgo Maggiore (R.S.M.) codice operatore economico SM 24123.**

#### **Articolo 23**

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il Foro della Repubblica di San Marino.

#### **Articolo 24**

Effetti obbligatori del contratto

Il presente contratto è immediatamente vincolante per la Ditta mentre diviene tale per l'U.F.N. solo una volta espletati, da parte degli organi competenti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in vigore.

Il presente contratto che si compone di n. 24 articoli e firmato in tre originali in lingua italiana; ogni copia è considerata egualmente autentica.

